

Capitoli della Terra di Coreno cavati dalli Capitoli della Terra delle Fratte descritti e copiati da me Sacerdote Crispino Ruggiero. Ad usum et mei comoditatem.

Hoggi 3 di Gennaio 1761. Confermati dell'Ecc.mo Sig re d Alope Carrafa Principe di Stigliano, Ne/la Città di Teano, Anno 1614.

Capitoli della Terra di Coreno

L iber primus latinus

## CAPITOLI DELLA TERRA DI CORENO

Libro secondo delli Capitoli della Terra di Coreno cavati dalli Capitoli delle Fratte volgarizzati del suo Originale, come qui dentro si vede la citazione de/li fogli, eh 'invia all 'Originale del primo libro; Copiato dal Sacerdote Crispino Ruggiero con la sua indice in fine 1745.

Ecc.mo Sig.re

### Caput 1. MEMORIALE DI LEVARE ALCUNI ABUSI.

L 'Università e huomini della Terra di Coreno fedelissimi vassalli di V.E. con supplica, humilmente gli rappresentano come per levare gli abusi, che si ritrovano vano in detta Terra, si degni far gratia di concederli tutti gli infrascritti ordini, riformationi, statuti, et gratiae che hanno goduto dall 'Ecc. mi Patroni et antichi possessori di detta Terra presenti e futuri, che l'habiano da osservare inviolabilmente giusta la loro serie, continenza e tenore per il retto corso, e buone administrazioni della giustitia e per la quiete de suoi Vassalli, che lo riceveranno a gratia singularissima, ut Deus.

### Caput 2. MAGISTRATI DEBBANO STARE A SINDACATO.

In primis farli gratia ordinare che li magistrati presenti e futuri che saranno in detta Terra debbano stare a sindacato infine del loro officio, come staranno li Magnifici Governatori di detta Terra.

### Caput 3. PROCURATORE DEI POVERI.

Item ordinare che possano fare un Procuratore delli poveri, quale habbia e possa assistere in Corte, e vedere che li poveri litiganti ed inquisiti non siano gravati dalli Magnifici Governatori e Magistrati, che pro tempore saranno in detta Terra, e che per quello anno li detti Magn. Governatori e Magistrati non possono processare detto Procuratore, ma solo possa processarsi dal Magnifico Agente di V.E. o da chi sarà ordinato dall 'E.V. acciocchè liberamente Procuratore possa difendere li poveri litiganti.

### Caput 4 LI GOVERNA TORI DEBBANO FAR OSSERVARE L'ISTRUZIONI

Item ordinare, e comandare che il Magn. Governatore, e Magistrati ut supra debbeano inviolabilmente osservare e fare osservare l'Instruzioni, ordini, concessioni, e statuti della Felice Memoria dell li mi ed Ecc. mi Signori D, Prospero Vespasiano e D, kabella Colonna antichi Patroni di detta Terra,

### Caput 5 LI GOVERNA TORI NON POSSONO CITARE AD INFORMANDUM,

Item comandare, che li detti Governatori e Magistrati non debbeano citare ad informandum, nè procedere ex officio, se non nelle cause e casi permessi dalla legge, e dalle Costituzioni, Capuoli Riti e Pragmatka di questo Regno, quali si debbeano ad un que osservare da detti Governatori e Magistrati per toglierli la speranza dello illecito lucro di guadagnare li decreti ed altri illeciti guadagni, atteso per ogni minima causa, e cosa, senza che si principia a costare cosa alcuna nell'informo, cùano ad informandum et deponendum, ut supra, contra la formò della legge, come di sopra, e con ciò si verrebbe a togliere la gravezza dei poveri Vassalli di VE,

#### Caput 6 DELITTO DI NOVE PERSONE IN BASSO,

Item ordinare, e comandare, come di sopra, che quando accade che si commette qualche delitto di nove persone in basso, che si debbano citare tutti insieme, e non uno ad uno, come si fa da quelli che sperano guadagnare assai decreti, e con illecito lucro far assai atti, e che possano gli inquisiti in tal modo fare una comparsa per tutti, e pagarla per una, et non per quante persone sono in detta Comparsa e che in ciò e tutte le cose predette s'habbia da osservare la disposizione della legge, Constitutioni, Riti e Pragmatiche di questo Regno, ut supra,

#### Caput 7 COMPARSA D'APPELLAZIONE,

Item ordinare, e comandare, che per qualsivoglia Comparsa d'Appellazione Ct assenza da presentarsi in detta Corte per gli inquisiti, e litiganti debbeano pagare so/o pro omnibus grana 15 per il Governatore, e Magistrati secondo l'antico solito, e utile di detta Terra, non ostante qualsivoglia ahitso come di sopra,

#### Caput 8 APPELLAZIONE DELLA A UDIENZA,

Item da pochi anni in qua è stato ordinato da nostra Ecc,za che quando si appella alla Corte di detta Terra alla Udienza della 2', se la causa è criminale si trasmette la Copia, ma se la causa è civile da sei ducati a basso, si trasmette l'originale, si come 5 osservava tanto in detta Terra come nelle altre dello Stato, che perciò si supplica V E che così faccia osservare.

#### Caput 9 CHE GLI UFFICIALI NON DEBBEANO COMANDARE NESSUNO

Item, che gli Ufficiali, che pro tempore saranno in detta Terra non possano comandare persona e alcuna con bestid, o senza se prima non vi daranno il dovuto salario, in riserva però se sia per servizio della Regale Maestà o dell'Ecc,mo Sigre Duca di Traetto.

33

#### Caput 10

Item, che gli Ufficiali non possano constingere li Cittadini a darli paglia, legna o altra cosa per propria comodità, e servitù senza il dovuto salario, e che in questi casi si osservino li Capitoli del Regno.

#### Caput 11 IL SPEGNA NON SI DEVE FARE AL AUDITORE

Item ordinare, e comandare che detta Università in nullo modo sia tenuta Ct obbligata a far le spese al Magnifico Auditore, o Agente, quando vengono in detta Terra, atteso, che se viene ad istanza di parte sono obbligate le medesime a far/i le spese, se viene ad istanza della Corte V'E. li dà il salario, e che si osservino in questo caso le disposizioni de//a Reggia Pragmatica.

#### Caput 12 PER GLI ANIMALI CHE DANNIFICANO LI SEMINATI

Item è stato stabilito, Ct ordinato per detta Università, che per qualsivoglia animale grosso, che sarà ritrovato in qualche campo di grano, o a tre vettovaglie, dal giorno dopo seminato persino al mese di febbraio, si paghi di pena 'grana cinque, se sarà di giorno, e di notte il doppio, e sempre con l'emenda del danno al Patrono.

#### Caput 13 PER GLI ANIMALI MINUTI CHE DANNIFICANO UT SUPRA.

Item è stato stabilito et ordinato, che per qualsivoglia animale minuto, che sarà ritrovato nel/i pastini, vigni, curti o altro territorio, che sarà arborato d'arbori fruttiferi come sono olive, vite, fico or altri arbori, ta supra dal primo d'agosto per tutto il mese d'otto-

tre, si paghi di pena grana tre so sarrà di giorno o di notte il doppio, e sempre con l'omenda del danno, oso detta sorte di Animali sarrà ritrovata a dannijk-aro ne/li seminati di qualsiasi spetie, dal giorno del/a semina per tutto il mese di Febbraro si paga tre grana al pezzo, e dal primo di marzo persino a tanto che sarà metuto, e raccolto, ut supra si paga di pena grana sei al pezzo se segu&à di giorno, e di notte il doppio, e sempre con l'emonda del danno.

#### Caput 14 DELLI ANL4'ALJ GROSSI CHE FARANNO DANNO NELLE POSSESSIONI.

Item è stato stabilito, ci ordinato ut supra. che per ogni anima/e grosso, come sono Bacche, bovt cavalli, somari e simili che saranno ritrovati a dannificare nelle po.'se's•~, 'totit, arbusti o vigne, che sarranno munite dijòssi, siepe, o macero sarranno tenute di cura o siono state coltivate almeno una volta per ciascheduno anno, si paghi di pena per ogni animale, ur supra, c'ar/mi dieci, se sarrà di giorno. e se sarrà di notte si paga il doppio, la metà dall'accusatore e la metà alla Corte e sempre con l'emonda del danno, purché si provi, almeno con un testimonio, ma senza testimonà>, e col solo giuramonte dell'accusatoro, non possa estendersi la pena di carlini cinque e pretendendosi anco il denaro a suo giuramento, non se li creda Se non di un car/ino in basso,

#### Caput 16 CHE SI POSSONO AMMAZZARE GLI ANIMALI MINUTI DANNIFICANTL

Item è stato stabilito, et ordinato, ut supra, che qualsivoglia persona, che ritroverà porci, o altre bestie minute, di qualsiasi spetie ne/li campi, arbusti, terrùorii, possessioni er altri stabili, che siano stati suoi proprii, o che si tenessero a colonia, o in affitto da qua/sivoglia persona, li sia lecito ammazzare una senza esser tenuta ad alcuna pena, anche se si trovassero dentro del territorio, o stabile, ur supra, però che debbia dare la quarta parte della bestia ammazzata alla Corte di detta Terra ad elettione di quello che l'averà ammazzato; purché li suddetti stabili siano muniti con fosse, siepe o macere, e seferisse una di dette bestie dentro del suo terrùorio, e non potesse in quello ammazzarla, li sia lecito dt perseguitarla sino alla casa, o sia stabile. Delle papere e de/le galline non si dà il quarto alla Corte, e non si paga niente quando sarà ammazzato,

#### Capur 17 CHE NON SI POSSONO AMMAZZARE LI POR CL

Item è stato stabilito, ut supra, che ritrovandosi porci dan nificare nel/i fienI di ogni tempo, o nelle selve dove sono le gliandre del giorno di San Francesco persino al giorno di San Antonio Abate se ne possa ammazzare uno per ogni padrone di detti Anima& dando però il quarto al/a Corte secondo il tenore dell'altro antecedente Capito/o,

#### Caput 18 la ANIMALI GROSSI DANNIFICANTI ALLI FIEN!LL

Item è stato stabilùo, ut supra, che qualsivoglia bestia grossa, come sono baccine, cavalline, asinine e sim i/i, che commetteranno dannò ne/li prati, sen fieni/i, o pantani che si parerando per uso di far fieno e saranno inghaffati nellt tempi debiti, cioè dal giorno del/a Candelora persino tanto che saranno falciati, si paghi di pena per ogni uno di detti animali carlini quattro, per la, metà alla Corte, l'altra metà a/I 'Accusatore, se puro si costerà con testimoni e se sarà a giuramento dell'Accusatore la pena non possa esser più di carlini cinque, e se detto danno seguirà di notte, e col testimon io, ut supra, si paghi il doppio, e sempre se'menda i/danno,

#### Caput 19 CHE SIA LECITO AD OGNI CITTADINO FARSI DUE DIFESE PER FARE IL FIENO,

Irem è stato stabilito, er ordinato, ur supra, che qualsivoglia cittadino er abitante in detta Terra possa nelle sue possessioni, e territori o ne/li stabili alieni con la licenza del Padrone far due difese per causa di fare il fieno per utilità e comodo di sua casa, o se al cuno ponerà seu metterà nelle dette difese bestie caprine, porcine o pecorine paghi per qualsivoglia volta per ogni massaria carlini sette e mezzo se sarà di giorno, e di note il doppio, ma la massaria s'intende al numero di venticinque, e questo 5 intende per le bestie minute tantum dal di della Candelora per tutto il mese di luglio, o persino tanto che sarranno risposti li fieni, ma nelle difee antiche le bestie porcine paghino detta pena in ogni tempo,

#### Caput 20 DELLE PAPERE CHE FARRANNO DANNO

Item è stato stabilito, ut supra, che sarranno rùrovate le papere a far danno ne/li seminati, territori, possessioni, o altri stabili dove farranno danno, sia tenuto il Padrone di queste papere a due grana di pena per ogni papera, e sia anche lecùo al Padrone di questo stabile ammazzare una di queste ogni volta che ve le ritroverà, e non sia tenuto a dare il quarto alla Corte, ma dipende dal suo piacere, come s'è detto delle galline.

35

#### Caput 21 CHE LI DANNIFICA TI DEBBANO ACCUSARE PER Q UINDECI GIORNL

Item è stato stabilito, ut sopra, che nessuno possa accusare, ofare accusare per causa di contraventione di banno, o per causa di danno, che li fuisse fatto, se non fra il termine di quideci giorni da numerarsi dal giorno de/la contraventione, o dal danno commesso e quel/o che accuserà per causa di danno, o banno, ut supra> sia tenuto a diponere se 41£ di giorno o di notte quando fu commesso detto danno, e che la pena non possi accendere quella contenuta nel presente Capito/o e per il danno ancora s'intende di doversi 05-servare il tenore di quelli e s>intende ancora di non potersi accusare senza testimoni,

#### Caput 22 DELLI ANIMALI GROSSI RITROVATI NELLI PASTINI, VIGNE, CUR TL

Item, è stato ordinato per dena Università et huomini della medesima, che per ogni anima/e grosso videlicet cava/lo> somaro, mulo, bove, che sarrà ritrovato nel/i pastini, curti, vigne e simil et in altre terre arborate od arborifructfin; che siano coltivate o tenute di cura, con essere abbarrate di fossi, siepi, o macere, si paghi la pena per ognit animale, ut supra, in ciascheduna volta carlini cinque. ma se sarrà di notte si paghi il doppio, la metà dei quali a/l'accusatore, e sempre s'emenda il danno,

#### Caput 23 CHE GLI ANIMALI CHE SUCCHIANO IL LATTE NON PAGHINO PENA,

Item è stato stabilito per detta Università> et huomini di essa, che gli animali suddetti che succhiano il latte non siano tenuti a pena, se non dopo li mesi sei, ma sono tenuti al danno, se lo faranno.

#### Caput 24 DI QUANTA SOMMA SI CREDE ALL'ACCUSATORE SENZA TESTIMONI. E CHE PENA SI PAGA.

Item è stato stabdito, et ordinato, ut supra, che se uno accuserà un altro per causa di danno dato, non se li creda senza testimoni e se accuserà con suo giuramento, non se li dia credito più di un carlino, ed il Magistrato, e Governatore non possono esigere più di carlini cinque per la pena di detta causa, da dividersi per la metà con detto accusatore, quale accusando più volte in un giorno non si possi pigliare più di detta pena, e che detto accusatore sia di bona famiglia, e vita, e non sia meno d'anni quindici di sua età.

#### Caput 25 CHE IL DANNO ASCENDA ALLA SOMMA DI UNO TORNESE.

Item è stato stabilito, et ordinato, ut supra, che nelle cause di danni dati, se alcuno darà accusato, e non si ritroverà danno alcuno di un lornese, non si paga akuna pena. e che detto danno si debba apprezzare in quello stesso giorno che seguirà.

#### Caput 26 DELLE ACCUSE DI DANNO DATO L'ACCUSA TORE NE MAnIA LA METÀ,

Item, è stato stabilito, al supra, che nelle cause di danni dati la persona dannificata che farò t'accusa nei suoi stabiti, dove seguirà detto danno habia la metò della pena, o che dette accuse si facciano al Governatore, o al Magistrato e se detto Magistrato o Ba/io ricuserà di esigert quanto si contiene al presente capitolo paghi due tari di pena alla Corte,

#### Caput 27 DELLI TERRITORI INCULTI E BANNITI

Item, è stato stabilito, et ordinato, ut supra, che ne/li territori o Possessioni inculte, e bannite, non possa il Magistrato pigliare l'accusa per estorcere denari da que/li che v'andranno, sotto pena di carlini sette e mezzo, per metà a/la Corte, e l'altra metà all'accusatore, sia /ecito però a/padrone di detti territori e possessioni accusare ogni uno che vi andrà, ma la pena sia di grana cinque, et uno anima/e,

36

#### Caput 28 DELLI POZZI CISTERNE ED ACQUARI

Item, è stato stabilito, et ordinato, che nessuno possa abbeverare nessuna sorte di animali ne/li pozzi cisterne e fontane ed altre sorti di acquari degli altri, purché siano bandite sotto pena di carlini cinque per ogni massaria d'animali grossi e carlini sette e mezzo per animali minuti, e che a detta massaria di animali grossi si intenda al numero di quindici, e ventiquattro di anima/i minuti, e non essendo massaria si paghi grana cinque per ogni animale grosso e grana tre per ogni animale minuto, e quelli che saranno accusati in detti acquari, ut supra, pigliare acqua con vasi lan ge/li, si paga grana cinque di pena, per ciascheduno ogni volta, ma non essendo detti pozzi, et acquari, ut supra banniti, ed annotati a/l'atti del/a Corte non si paga pena alcuna, però sempre si debba emendare il danno al padrone dell'acqua, ed in detta causa non si possa procedere per via di que re/a, ma per via di accusa, come si pratka ne/li danni dati,

#### Caput 29 DELLE CASELLE, PAGLIARI, E RICETTI DI CAMPAGNA,

Item, è stato stabilito, et ordinato, ut supra, che quando accade per causa di cattivi tempi li poveri pastori per -non perdere i detti loro animali li pongono dentro /e caselle, Paguari od altri ricetti di animali che li ricetti siano di altri, non si paghi pena, ma solo il danno, se ne lo faranno; vero però che dette case/le o luoghi ut supra non saranno legittimamente bannite o chiuse con chiave, al hora chi contro-verà paghi pena carlini quattro, per la metà alla Corte e l'altra metà all'accusatore, e sempre stintende l'emenda del danno,

#### Caput 30 CHE LE POSSESSIONI, TERRITORI ET ALTRI LUOGHI RANNITI DEBBANO STARE ANNO TA TIAGLIATI DELLA CORTE

Item, è stato stabilito, et ordinato, ut supra, che nessuno possa passare e far via per gli altri possessioni e territori purché la strada non sia impedita da boschi e devastata dall'acqua. sotto pena di un carlino, e carli due se sarà di notte, uno con l'emenda del danno se vi sarrà, ma il padrone di detti te, rritori e possessioni sia tenuto di farla bannire, altrimenti chi ci passerà non è tenuto a pena.

#### Caput 32 NELLI TERRITORI INCULTI, E SENZA ABBARRARE, O CHE SIANO ARBORATI O SENZA ARBORI NON SI PAGA IL DANNO

Item, è stato stabilito, et ordinato, ut supra, che se alcuno anderà o con la bestia o senza bestia ne/li territori inculti tanto arborati quanto non arborati, e non racchiusi con fossi, sepe, o macere, e non tenuti di cura non si paghi il danno nè vi sia pena, ma se qua/cheduno vi farà danno colle bestie ne/li arbori e colle mani se l'arbore sarrà fruttifero, si paghi uno tari di pena, e l'emenda del danno, e se l'arbore non sarrà fruttifero non si paghi pena, ma solo il danno che si stimerà.

37

#### Caput 33 DELLI ANIMALI DISPERSI SEU SPERDUTI

Item, è stato stabilito, et ordinato per detta Università e suoi huomini, che qualsivoglia animale che si rùoverà disperso dal padrone, e si proverà in questa maniera, e farà danno in qualche parte non sia tenuto il padrone di quel/o a pena alcuna, ma solo a/l'emenda del danno purché il dannificato lecitamente proverà essere stato commesso dal detto animale, e se il padrone di quello o di quelli per causa di ricercarlo passerà per qualche possessione arborata, rinchiusa o bannita, anche con detto animale o anima/i per ricondurli alla masseria, non sia tenuto a pena, ma solo al danno manuale in detti luoghi sia tenuto alla pena contenuta nel/i presenti capitoli,

#### Capui 34 CHE NON SI POSSONO TENERE BESTIE FORESTIERE IN TERRITORIO DI DETTA TERRA,

Item, è stato stabilito per detta Università, che nessuno Citadino possa tener in detti territori bestie di qualsivoglia specie che sieno di forestieri, eccetto però, quando le tenesse in società e ritrovandole dette bestie forestiere, possa il ba//io pigliarle e confiscarle a beneficio di detta Università, atteso che vi sono molti Citadini che conducono molte bestie di diverse sorti in territori di detta Terra, qua/i sono di forestieri, e detti territori vengono danneggiati dalle medesime.

#### Caput 35 CHE NESSUNO POSSA TENERE PECORE L'IN DETTI TERRITORI!

Item, è stato stabilito per detta Università, che nessuno Citadino, o forestiero di qualsivoglia stato o condizione possa tenere pecore in detto territorio sotto pena di essere confiscate, ed applicarsi per metà alla Corte, l'altra metà all'accusatore, eccetto però le pecore di passaggio, alle quali si dà il permesso di poter dimorare ventiquattro ore in caso di necessità, senza che facciano danno, atteso che si è conosciuto il danno grande collevare il pascolo a/li bovi, da/li quali si riceve gran utilità per tutto il publico nel coltivare i campi, e possessioni ed allo incontrano dal/e dette pecore non si ricava nullo beneficio universale, tanto più che il territorio è stretto, e non vi possono stare delle sorte di animali poché dove pascolano le pecore non vi possono pascolare li bovi si per ragione, che pascolano raso colla terra, e sianco per la puzza che rilasciano, ne fuggono li bovi e quelle pecore che attualmente vi sono, se li debbia far ordine, che fra diece giorni si cavino fu ora territorio ed accadendo di confiscarsi, e volendo il itagnifico Governatore commutare la parte di dette pecore in denaro, /0 possa fare, senza pregiudicare la parte dell'Accusatore.

#### Caput 36 CHE IL CAPITOLO DELLE PECORE DI DEBBIA NOTIFICARE ALLI CONVINCIA!

Item, che detto Caoù/o si debbia notificarsi a/li vicini, et confinanti in detto territorio, acciò che non vengono con detti Anima/i a pascolare in detto territorio, giacché non possono pascolare li Citadini, e facendone poi il contrario siano pur anche essi tenuti a detta pena,

38

#### Caput 37 PECORE DI CHIANCHIERE,

Item, che quanto accade, che alcuno chianchiere, o Citadino volesse comprare Castrati e condurli in detti territori li sia lecito pascolare liberamente per tre giorni, e volendoli estrarli fuori lo possa fare, ma passati li tre detti giorni, non possa nè portarli a vendere fuori, ma debba macellarli in detta Terra per servizio di detta Università secondo l'assisa che se li darà da/li Grassier e secondo va/erà per le altre Terre convit'ine, e se alcuno dopo aver pasciuto detti tre giorni seguirà a pascolare detti anima/i in detto territorio, e poi gli estraerà a forestieri, sia tenuto detto venditore, o altra persona, che le estraerà pena di uno tari per ogni Castrato, la metà al Governatore, e sua Corte, e l'altra metà al/o Accusatore, et oltre di detta pena, sia anche tenuto condurli tanti per comodo di detta Università. quanti ne cacerà, et acciò la Università non sia ingannata da questi tali, che pasceranno detti Castrati, siano anco tenuti di notificare a/li sindaci, e Grassieri di detta Terra, e darli il numero di essi, quale anche habbia d'intendere quando si macellano per sempre quelli, che si poneranno, Verum quando detti Castratiffussero sospetti d'infettione possono li Giudici o Grassieri darli licenza di portarli in altra parte, e condurre gli altri per il medesimo modo; qua/i castrati non siano tenuti pagar pena, ma solo emendare il danno, eccetto però che fussero ritrovati nelle possessioni tenute di cura, Oliveti, Vigne, e pastini, terre seminate di Vittuvaglie, pantani usati di far grano o interi e in tempi che si guardano e ne/li detti casi siano tenuti a la pena come gli altri Citadini, vide cap, 62 huius librt

#### Caput 38 PER QUELLI CHE TAGLIANO CANNE NELLE ALTRUI POSSESSIONI

Item, è stato stabilito, ut supra, che nessuno Citadino o forestiero di detta Terra, ardischi di pigliare, o tagliare Canne verdi, quanto secche nelle altrui possessioni sotto pena di carlini due,

#### Caput 39 PER QUELLI CHE FARANNO FRONDE NELLE ALTRUI POSSESSIONI

Item, è stato stabilito, ce ordinato, che nessuno ardisca afar fronde di qualsivoglia specie nelle altrui possessioni tanto coltivate, quanto non coltivate. Dalle possessioni coltivate, e tenute di cura si paga di pena due car/ini et a quelle incolte si paga grana cinque di giorno, di notte il doppio, e sempre si emenda il danno, e detta pena s'intende toties, quoties,

#### Caput 40 CHE IL BALLIO NON POSSA FIDARE PERSONA ALCUNA,

Item, è stato stabilito, ut supra, che il Ba//io non possi fidare, nè far fidare persona alcuna, e se farà il contrario paghi di pena carlini quindici, se pure lecitamente si proverà con due testimoni, da applicarsi pena per due parti alla Cone, et una allo Accusatore.

#### Caput 41 CHE NON POSSONO FIDARSI LI FORESTIERI CON LORO AMMAN IN TERRITORIO DI DETTA TERRA.

Item, è stato stabilito et ordinato che il Governatore di detta Terra, che in quello tempo sarà non possi fidare nessuno .1/trestiero in territorio di detta terra coi suoi Animali,

39

#### Caput 42 DELLÌ ELETTI ET AMI\ILVIS TRA TORI DELL 'UNÌ VERSI TA,

Item, è stato stabilito, ut supra, per il buon regolamento del Pubblico che nessuno in detta Università di qualsivoglia stato, et conditione che sarà eletto da detta Università in qualsivoglia luogo per servizio, et utilità del Pubblico in niun modo possa rkusare di andarvi senza legittimo impedimento, Però vadi a spesa di detta Università, purché tardi uno solo giorno, ma se tarderà più giorni, ia detta Università li paghi quello che sarà giusto e conveniente secondo la qualità della persona eletta.

#### Caput 43 CHE LI SINDACI DI DETTA TERRA FINITO LOFFICIO, DIÀ NO CONTO FRA OTTO GIORNI

Item, è stato ordinato per detta Università, che tutti li giudici, seu sindaci di detta terra, che in quello tempo sarranno, finiranno la loro administratione, che fra otto giorni seguenti debbiano rendere il conto di detta Università e vedono detti conti per mezzo dell'introito, er esito, che per essi sarrà chiaro e lucido, e visti detti conti, e venendo significatt se li debbano dare quindici giorni di tempo per poter evigere, e piagare tutto quello a quanto sarranno significatt e compiti che sarranno detti quindici giorni siano tenuti a pagare di proprio a beneficio di detta Università tutto quello, che sarranno significati, e ]/tcendosene il contrario, si paghi di pena da chi contravverrà carli dieci alla Corte.

#### Caput 44 MODO DA TENERSI PER CONSERVARE LE SCRITTURE DEL PUBBLICO.

Item, è stato stabilito, che tutte le scritture dell'Università, qua/i sono il Catasto, Privilegt Instrumenti, er altre qualsivogliano scritture spettanti a detta Università debbiano ponere in una cascia, o sia Archivio, quale sia chiuso con tre chiavi, quali si tengono in potere di tre huomini da bene, che siano ufficiali del Pubblico, e governanti, e che detto Archivio o sia Cascia stia in potere di uno altro buono da bene., e se sarrà di bisogno aprirsi detta Cascia per causa di vedersi le scritture, non possa aprirsi senza ordine e comandamento del Consiglio di detta Università, et anco le dette scritture debbiano consegnarsi a/li detti conservatori per mezzo dell'inventario, e si se ne farà il contrario per ogni uno delli Officia/i, si paghino carlini quindici di pena alla Corte,

#### Caput 45 DALLE AUTORITÀ DEI VIARII IN ORDINE DELLE COSE PUBBLICHE

Item che le cause delle cose pubbliche, occupate, devastate l'habbiano da vedere od giudicare, e punire gli viafli, che sopra di ciò saranno eletti, et ordinati per detta Università in ogni anno, siccome è l'antico solito, e consueto di detta Terra, e che detti Viarii chiamando il braccio della Corre, li debbano dare la metà della pena.

#### Caput 46 CONTRO QUELLI CHE OCCUPANO LE STRADE PUBBLICHE, PESI E Misure.

Item, è stato stimato, ur supra, che li Portolani, seu Viarii eletti da detta Università possono procedere contro coloro, che occuperanno, o restringeranno strade pubbliche, et altro, coloro che teneranno qualche cosa del pubblico, come anco quelli che, tenessero ingiusti pesi, o misure, e quelli che commettono tali cose si puniscono con la pena di carlini quindici da applicarsi per metà alla Corte, et altra metà ai Viarii, seu portolani, e che si costringano simili delinquenti alla restituzione di quel/o che haveranno pigliato, seu occupato, tra il termine di giorni quindici, dopo pagato la pena, e per le misure delle braccia, con le qua/i si misura la tela, e delle canne si debba attendere a/la Misura che sta disegnata alla Colonna di Pietra sotto il Campanile di S Maria a Castello della Terra delle Fratte.

40

#### Caput 47 PER QUELLI CHE OCCUPANO, E DEVASTANO LE COSE DEL PUBBLICO.

Item, è stato stabilito, ut supra, che per detta Università si eligano due huomini proprii Cittadini di detta Terra, qua/i la detta Università li costituisca Procuratori e provisorii circa quelli, qua/i occuperanno, impediranno o in qualche modo devasteranno strade o piazze pubbliche, tanto dentro, quanto fuori, e per tutto il territorio di detta Terra, o ritrovandosi qualcheduno che havesse devastato, occupato, o impedito strade, piazze, o altra cosa del Pubblico, sia lecito ai medesimi statim di darne gli ordini opportuni con costringere anche gli altà, che haveranno territorii, e case vicine alle strade, o piazze devastate, con imponerli a loro piacere formidabili pene, acciò anche nettano, et espurgano dette strade, e piazze, e se qua/cheduno occuperà altra cosa del Pubblico, debbia statim restituirla dopo il mandato di detti huomini, e se ne farà il contrario, paghi quella pena che li sarà imposta da detti Procuratori toties quoties d'applicarsi per metà alla Corte, l'a/tra metà a detti Procuratori, Che alcuno Citadino di detta Terra porterà o farà portare ruani, pietre, o a/tre sorti di strascino con li bovi e con quelli devastassero le strade, o a/tra cosa de/ Pubblico, debbiano immediatamente accomodarlo con ridurlo al pristino stato, e migliore, altrimenti facendone il contrario, incorre al/a pena di due carlini e si facci subito accomodare il devastato a sue spese.

#### Caput 48 LI GRASSIERI CHE DARANNO L'ASSISA ALLA CARNE, PESCE, SALUMI.

Item, è stato stabilito, che li Grassier che per quello tempo saranno in detta Terra habbiano da havere per loro dignità d'ogni bestia baccina, piccola o grossa che si macellerà tì gammone di dietro, e per le bestie minute niente, Circa poi le salume, che s'ammatteranno dalli medesimi, si dia a detti Grassieri per ogni barile di salami, come sono Sognina, Saransello di una libbra: per ogni barile di sarde uno grano, e per gli altri pesci salati come sono sarde, arenche, sarache ecc, se non passa il numero di trentuno non habbiano niente. Ma se passa detto numero si paghi uno grano per ogni venditore, e se si venderò pesce a rotela, se li dia per loro dignità un rotolo, purchè passi le quattro rotela sino alle dieci, e se li venditori àcuseranno, e detti Grassierifaranno querela paghino di pena esse venditori uno tori alla Corte,

#### Caput 49 PER L'AMMESSA DELLE ROBE CHE SI VENDONO.

Item, è stato stabilito, ur supra, che li venditori di qualsivoglia specie di robbe, quali ab antico sono stati soliti soggiacere all'ammessa seu assisa dei Grassier debbiano a medesimi soggiacere per detta ammessa, e vendere la robba secondo da quelli li sarà tassata ed in assenza di desti Grai'ieà, se li debbia dare l'ammessa da due huomini di detta Terra col/a licenza del tlagnzfico Governatore, e chi ne farà il contrario paghi di pena quindici carlini, e per la metà alla Corte, e l'altra metà a detti Grassieri

Caput 50 CHE LI TA VERNARI DEBBIANO VENDERE IL VILVO SECONDO L'AMMESSA,

Item, è stato stabilito, et ordinato, ut supra, che li Tavernarii esistenti in territorio di detta Terra siano tenuti a vendere il vino all'Citadini di detta Terra secondo l'ammessa che li sarà fatta dall'Grassieri, e chi nefarra' il contrario paghi di pena cinque carlini, alli farestieri però possa venderli secondo si con verrà ma debba venderlo con misura giusta, e che non vi sia posta l'acqua e chi lo venderà per puro e poi si troverà adacquato paghi di pena carlini sette alla Corte., et lino allo Accusatore,

41

Caput 51 PER IL PRIMO GIORNO NON SI POSSA COMPRARE LA ROBBA CHE VIENE A VENDERLA PER RIVENDERLA,

Item, è stato stabilito, ut supra, che nessuno Citadino di detta Terra nè forestiero possi comprare qualsivoglia sorte di robba che venisse a vendere, per causa di rivenderla a caro prezzo con aneariare li cittadini se non dopo ventiquattro ore, a//a hora quando haverando bauto il suo comodo di comprare e provedervi, e chi ne farrà il contrario paghi tre car/ini at/a Corre.

Caput 52 PER QUELLI HE VENDANO CASO E ANLMA LI.

Item, è stato stabilito, ur supra, che qualsivoglia persona, che haverà o capra o pecora in territorio di dena Terra debbia a/meno una vo/ta il mese portare a vendere i/frutto di quella giornata del caso proveniendo da detti Animalì alla pubblica piazza di detta Terra, e di tutti gli anima/i che si crescono, o nutn7',cono dentro 1/ territorio di detta Terra tanto grossi, quanto minuti sono obligati di renderne a/meno la terza parte per la grassa del Pubblico, sotto pena di carlini sette e mezzo.

Caput 53 TUTTE QUELLE COSE CHE SARANNO TASSATE DALLI GRASSIERI DEB-  
BiA NO VENDERE SECONDO L'AMMESSA.

Item, è stato stabilito, er ordinato, ut supra, a qualsivoglia Chtanchiere e venditore di Carne li sia lecito, e possino calarsi il prezzo di quella roba, che li fu tassata dalli detti Grassieri; ma non possino poi reintegrarlo, o salirà>, senza licenza dei medesimi Grassieri: chi ne41frrà il contrario paghi di pena quindici carlini per la metà alla Corte, l'altra metà a detti Grassieri, e detto Capitoli> s'intende similmente per quel/i che renderanno pane., Caso, pesce, salumi, vino, ed altri quaisivogh'a sorte di robba, che sogliono suggiacere all'assisa seu ammessa di detti Grassieri.

Caput 54 DALLE CARNI MORTACCLVE,

Item, è stato stabilito, e determinato, ut supra, che nessuno di detta Università ordisca di vendere carne di qualsivoglia specie, che sia morto naturalmente, con peso, se prima non terra rIconosciuta da due buomini probi di detta Università destinandi per ta/e ef •/ètto dal Magn~k'o Governatore, che in quello tempo sarrà in detta Terra, e dall Magnf'tci Sindaci di essa, e quello, che ne.àrrà il contrarit>, paghi di pena due tari d'applicare la metà alla Corte, l'altra metà all'Grassier

Caput 55 CHE LI CHLANCHERJ ED ALTRI, CHE F~RRANNO CARNE A VENDERE DEBBLINO RACCOGLI'RE IL £4NGUE

Item, è stato stabilito, ut supra, che li chionchieri, o altre pervone, chefarranno carne a vendere, quando uccidono qualche bestia al Macello, o in altro luogo di detta Terra, debbiano raccogliere il sangue in qualche vaso, e poi buttarlo 'fuori dette muro di detta Terra, affinché con detto sangue non 5'allordino le pubbliche strade, et anche perchè da detto sangue si genera una certa corruzione, che inducefetore seu puzza, e,fa malaria.

Onde chi ne farrà il contrario paghi due car/ini di pena, di quelli la metà alla Corte,  
l'altra metà a/li Grassieri.

Caput 56 LI CHIANCHIERI DEBBANO VENDERE LA CARNE AD OGNI UNO.

Che detti chiancheri debbano vendere la carne a chiunque la vuole senza che possa nascondersela, e vender/a poi a chi li pare e piace sotto pena di sei carlin da applicarsi metà alla Corte l'a/tra metà a//i Grassier

Capur 57 NON SI PUOL VENDERE CARNE MOR TI CINA.

Item, che li chianchieri, nè a/tra persona possa vendere carne che sta morta naturalmente dentro /'habitoto di detta Terra, ma debbia portarla fuori le mura, e poi possa ivi renderla secondo l'ammessa, che li sarà litata dalli Grassieri, e se alcuno farà il contrario paghi quattro canini di pena, dei qua/i due a//a Cort«. e gli altri due alli detti Grassier e si debba subito fare estrarrefitora dalle mura,

Caput 58 LÀ BESTIA, CHE SÌ DO VERA AMMAZZARE, DEBBIA PRLUA ESSERE VENDUTA DALLI GRASSIERI

Item, che li Chianchieri, Ct'altra persona che verrà ammazzare animali per vendere la carne al macello, debba farli vedere alli Grassieri, e qualche huomo probato di detta Terra, occio non si vendano anima/i infetti, e chi nei/trw' il contrario, paga uno toro di pena, per la metà alla Corte, l'altra metà alli Grassieri.

Capui 59 LA CERNE SI DEBBIA VENDERE A TUTTI PESL

Item, che li Chianchieri; o a/tra persona, che venderà carne, debbia quel/a vendere a tutti quelli che vorranno comprarla, a rotolo, mezzo, terzo o quarto di rotolo, senza che possa repugnare, sola) pena di un tacì, per la metà alla Corte, 1½/tra metà alli Grassieri.

Caput 60 IN CHIANCEA NON SI PUOL TENERE DIVERSA CLIRNE,

Item, che li chianchieri o altra persona che venderà carne in detta Terra non possi tenere carne di due diverse sorti, come sono Carne di (rastale con quella di pecora, o quel/a di Zappo con quella di C'apra e sitini/monte sotto pena di carlini quindei da applicarsi al modo come sopra.

Caput 61 CHE GLI ANIMALI DELLI CHIANCHIERI CHE SERVONO PER MACELLARE NON PAGHINO PENNA.

Item, è stato stabilito, ci ordinato, ut supra, che le bestie del/i Maceltan' che tengono per uso del Mocello, non siano tenute a pena. ma 50/o allo refattione del danno, e sc' dette bestie saranno ritrovate ne/li Pastini, Curti, lima/e o Vigne, e similia con propagine di vite, ficO, o piante di olive, non solo siano tenute al danno, ma anche alla pena, srcomme sta stabilito per le bestie del/i altri particolari, ut in Capitulo 13,

43

Caput 62 NISSUVO PUÒ TENERE ANIMALI IN DETTA TERRA PER CAUSA DI RIVENDERLI

Item, è stato stabilito, ut supra, che tanto li Chianchieri, quanto altri non possono tenere in detti territori di detta Terra animali di qualsivoglia specie per causa di rivenderli ad altri, con estrarli in altra giurisdizione, se non per lo spazio di giorni tre, ma 'se quel/i vorranno macellarli in detta terra, possono tenerli quanto vogliono, ma se sij/trà il contrariu> de/I tesposto in detto Capitolo). si paghi di pena per ogni animale grosso gra-

na dieci, e grana cinque per animale minuito, e sempre si omenda il danno, SO fi> far-  
ranno, e che gli Qflà.'iali, o Grassieri, che in quello tempo Sarranno non pòssono dar li-  
c'en za, CI a/li soddetii Chianchiet't; o altri compratori di dette be.~.~tù> da vendersi, come di  
sopra, contro /0 flrma de/li precenti capitu/i, sotw pena di pagan.> de proprio /0 intiero  
prezzo del/a terza parte dell 'A nim ali venduti all'estranei, che spettava a detta Univervità  
da applicarsi per la metà al Magnifico Governatore di detta Terra, e l'altra restanto  
metà a/i Grassieri, e li Giciclici seu sindici di dotta Università possono constringere il  
venditore, a ricomprare altrettanti animali quanti ne spettavano a detta Università affi-  
ne dijàr quelli macellare per commodo di detta Università. Vide' cap. 37 huius libri.

#### Caput 63 PER QUELLI CHE VENDONO AILKIBRA DI PORCO.

Ilcm, è stato stabilito, Ct ordinato, ut supra, che quatviovglia Chianc'hierie od altra pery>-  
na, che renderà carne di porci, siano tenuti di renderla a tutti quelli c'ho vorranno com-  
prarla, nel seguente modo cioè precioti, lardi, pettorina, boccolari, imperc>chè detto  
comprak>re compri detta carne per uso proprio di sua casa e non sia lecito a dotti ven-  
ditori di dotta carne con h, sodette membra di rendere ancora rni.vcjtata, le capo/a,  
spalk., Ivinghe, e capal:e.se il compratore non le vorrà, e se detti venditori ricuseranno.  
o trascureranno di vendere per detto e/lètto, paghino di pena quattro canini per metà  
a//a Cì)ne, l'altra metà all t4ccusatore.

Caput 64 CHE NON SÌ POSSONO SPAGNERE LE CORLA FRESCHE NEI~LE PIA 7ZK  
Item, è stavi statbih.tc>, ut supra, che nessuno possa spagnore pe/h;seu cona di animali  
di quakivo/gia specie nel/e strade e piazze pubbliche, sotto pena di due car/itti. •.c'r me-  
tà alla Clirte, l'altra metà all'il c'cusatore.

#### Caput 65 DEL SALARIO DEL GIURATO.

Item, è stato stabilito, or ordinato, ai supra, che il Giurato, seu Mandatario sia cittadino  
di detta Terra. (se potrà avervi) e! al medesimo se li dia per ogni citazù>ne,seu chiama-  
ta oretenus dentro l'hab.tato uno lornoso, ju'or /'habitato uno grano per ogni mandato,  
citazione cc intimationo in scà/to: dentro l'habitato uno grano, o fitor l'habitato due gran-  
ni per ogni esequatur che farà tino grano, e per ogni w>ndita, o r~èrenda due gran

#### Caput 66 DELLI ANLWALI RITRO VA TI A DANNIFICARE CON LI PIEFI DA VANTI,

Item è stato stabilito, or ordinato, ut supra, che se qualche animale. tanto grosso, quanto  
minuto, facesse danno in qualche possessione o terra or in quello entri colli soli piedi  
d'avantti o non v'entri in nessuna maniera, non sia tenuto a pena alcuna, ma SO/O al  
danno, se vi sarra.

34

#### Caput 66 LI PEGNI SI DEVONO VENDERE PER IL GIURATO.

Ilcm. è stato stabilito, il' supra, che qualsivoglia persona, che comprerà li pegni. qua/i 'si  
vendano dal Giurato per ordine del/a Corte o dal Esattore dei Reggi Fiscali, ve rendo il  
Padrone di essi fra il tempo di dieci giorni, e pagando li prezzo di detto pegno, debibia-  
no rc'stituirveli, e chi ne/]trrà il ~'ontran'o paghi c'arlini quattro al/a (urto,

44

#### Caput 67 CHE LI FUORASTIERI NON SI POSSANO COMPRARE LI PEGNI CHE SI VENDONO DAL GIURATO,

Iteni, è stato stabilito, ut supra, che liffiora.sn'en' non possono comprare pegni, seu ese-  
cuzioni, c'ho si rendano dal Giurato, senza speciale licenza del Padrone di detti pegnt e  
chi ne /]trrà il contrario, paga canini quattro di pena, tanto il Giurato che li vende,  
quanto chi li compra,

Caput 68 CHE QUELLI CHE FANVO CLARCERA TI PER DEBITO TENGHLVO PER LO-  
RO CARCERE LE CASE DELLA CORTE; DU4LtiODO NON SIANO SOSPETTI  
DI FUGA.

Item, è stato ordinato, ut supra. che tutti li debitori accusati per debito alla Corre, se li  
debbiano dare per loro di carcere tutta la Casa di detta Cì)rtc, sita a/la piazza, e che al  
bora di mangiare se li dia una hora di tempo at'cic> detti debitori radino a mangiare  
nel/e loro casi, dummodo che il debitore non sia sospetto di fuga, e non possidesse, sw  
non ritornerà dopo un bora, c+iamata, che sarà la contumacia, paghi due tari di pena.

Caput 69 CHE LA CORTE E GOVERNATORE NON POSSLVO PROCEDERE SENZA  
L'ACCUSATORE.

Item, è stato stabilito, ci ordinato. fli supra, che i? Magnifico Governatore e Corte di  
detta terra non possano procedere ex <?fficio sopra le c'a uso di ri£sc, e questioni da far~i  
per gli uomini di detta terra, e precisamente se non vi sarà eqùsione di sangue, o altra  
causa atroce che non ricercasse l'Accusatore.

Capui 70 CONTA QUELLI CHE MO VENO LE RìSSE,

Item, è stato stabilito, ut supra, che coloro, quali moveranno /0 ri~'e di parole tantum  
non estendendosi le mani violenti, paghino di pena a/la Corte canini tre, e mezzo, se le-  
gitimamente 'vi procurerà. e che il AIagn~ico Governatore debbia intendere, et investic'a-  
re c'hi fu il principà) della causa, provocando la rissa, c'ho se il pro voc'ato ri.~ondera' al  
provocante, non sia tenuto a pena. ma se stonderanno le mani violenti. con pugni, o al-  
tro modo, si paghino carlini quindici di pena da quelli che jàrà ta/i atti.

Capur 71 LI CONSANGUINEI FACENDO RL\$£4 NON PAGHINO P£~.

Item, è stato stabilito, ta supra, che se accadrà che il Pa dre. Madre, -fratelli. sorelle e  
Nipoti fra di loro havessero parole rissose, et ingiziriose, o in qualsivoglia modo di lo ro  
muovessero qua/c'ho rissa, imperoc'hè fra di loro ad invic'em, non e~tendino mani violenti,  
non si costringhino a pena alcuna, nè in questo ca,y> possino accusar,Q' uno c'on l'al-  
tro, o scsi accuseranno fra di loro, la detta Corte non possa procedere in detta causa.

Capta 72 CHE LI FRATELLI CARNALJ E CONSUBRINI NON SL~ NO TENUTI A PENA.

Item, è stato stabilito, et ordinato, ut supra, che la ,tladre, Padre, fratelli, sorcI/i> carnali  
e consubrine facendo danno con gli Animalì l'uno all'altro, o l'altro a l'uno, ,facendosi  
fra di loro quercia. non siano tenuti ad alcuna pena. ma solo il danniticaro possi pro-  
tendero il danno 5c4/èrto.

45

Caput 73 DELLE PR LWE CAUSE.

Item, e stato stabilito, ut supra, per detta Università che si supplichi Suo Ecco/lenza si  
degni per tutti le prime cause tanto Civili quanto Criminali di tutti li cittadini, or habi-  
tanti in esso si debbiano attivare, e determinare dentro detta Terra dal Governatore  
d'essa, che per quello tempo sarrà,

Caput 74 CHE IL GOVERNATORE SIA VASSALLO.

Si supplica l'E. V, acciò si degni concederli ogni anno il Governatore, che sia vassa/lo di  
VE. e che non abbia a stare piti di uno anno, e che in fine habia da stare 0/ Sindicato  
secondo il solito e che l'Univer~ità non sia tenuta darli letto, nè a/tra coso, e che li cito-  
dini non siano tenuti a pagare cottura per cose civili, Placet

Caput 75 QUELLI CHE PORTERANNO FRUTTI, DEBBIANO INSEGNARE IL LOCO DOVE LI PRESERO.

Item, è stato stabilito, ut supra, che se qua/cheduno che non havendo vigne, nè possessioni, o altro stabile, dove non sono fichi, uva, oh.ve, pero, o altre sorte durutti, e ritrovandosi questi tali a portare simili frutti, debbiano insegnare il loco dove l'hanno colti con volontà del padrone, altrimenti chi ne forrà il contrario si ponghi al arbore de/la vergogna,

Caput 76 QUELLI CHE NON POSSANO PAGARE LA PECA SI PONGANO IN DETTA ARBORE DELLA VERGOGNA,

Item, è stato stabilito, ut supra, che se alcuno inciamperà in qualche pena contenuta nel/i presenti capuoli e sarà povero Ciradino di detta Università, e non haverà facultà con la quale possa pagare la detta pena, si debbia ponere al Arbore de/la vergogna. o sarà forastiero, ritrovato di notte con sacco, panoro o altro qualsivoglia vaso arto a rubare ne/li territorii, possession o horti dell'altri a pigliare qualsivoglia sorte di frutti si punisce con detta pena.

Caput 77 NON POSSI DA NESSUNO PONERSI FUOCO NELLA CAMPAGNA, SE NON DOPO LA FESTA DI S. MARGARITA DI A 20 LUGLIO.

Item, è stato stabilito, e ordinato. ut supra, che non sia lecito o nessuno diponere, o, l'altro, mettere fuoco in qualsivoglia territorio di detta Terra se non sarà passato il giorno di 5. Alargando se prima non otterrà speciale licenza dal Mognifico Governatore di detta Terra, il quale Governatore sia tenuto dare detto licenza gratis, a quelli che, c'è la cercheranno di ponere detto fuoco. riservato però il seguente ordine: V E. che si debbia scrivere e annotare il giorno di detta licenza, e il luogo, dove si deve ponere il fuoco. E chi ne farà il contrario, paghi di peno per ogni volta (a rami quindici da applicarsi per due parti alla Corte e uno all'Accusatore, se sarò posto il fuoco dopo la festa di S. Margherita) e trarrà alcun danno per casualità, secondo suole accadere, in tale caso quello che ponerà il fuoco detto. debbiajore apprezzare il danno da due comuni Amm. o beneficio 4£ quello che lo haverà patito tra il termine di giorni diecesegueni dopo il danno suddetto. ma se trascureranno di fare detto apprezzo e pagare detto danno, l'uno, l'altro, o al paziente di detto danno accusare il dannificato (sic) alla Corte di detta Terra, c'è l'altro, pagare detti car/ini quindici, ma se alcuno temerariamente. e scientemente ponerà fuoco per far danno, o che sia prima o dopo la festa di S. Margherita si punischi criminalmente secondo le sacre Costituzioni del Regno.

46

Caput 78 PER QUELLI CHE PROMETTONO, E NON ATTENDONO, SEU GABBANO.

Item, è stato stimato, che quel/o il qua/e promette, seu afflitterà l'issuej/ttighe con la testa, o senza bestia, se nel giorno promesso non attenderà paghi due carlini di pena per ogni volta, da applicarsi, uno alla Corte, e l'altro all'Accusatore Ct all'incontro se quello che volesse fatk'are secondo la richiesta //ttag/i antecedente, sia tenuto alla paga de//a giornata una con il mistero richiesto.

Caput 79 CHE LI TA FERNAR! NON POSSONO PIGLIARE PEGNI DA LU ESTRA NEL

Item, è stato stabilito, e ordinato, ut supra, che nessuno tavernaro, o tavernara riceva il pegno di qualsivoglia persona di detta Università, o altra cosa mobile, se prima pubblicamente si palesa esser di quello dal quale si impigna o si farà pignorare, e quello che ne farà il contrario paghi alla Corte di detta Università per ogni volta sei car/ini di peno, e restituisca la cosa pignorata al padrone, e che non si creda a nessuno di detti tavernari per la loro credenza che faranno, se non in somma di carlini cinque sotto la suddetta pena, e perdita del loro credito,

Caput 80 PER QUELLI CHE PORTANO VIETUAGLIA A VENDERE FUORA DEL TERRITORIO DI DETTA TERRA,

Item, è stato stabilito, ut supra, che nessuno di detta Terra, sen casa e giurisdizione

possa entrarre o'far estrarre a vendere ne/l'altre terrt, vùtuvaghe, nè altra cosa di grassa per il bene pubblico senza licenza del Governatoré> di detta Terra perché, dette robbe devono giovare prima al/i C'itadini del loco, nel quale nascono, seu si.f/tnno, e poi all'a/-trt e chi ne l/rrà il contrario paghi alla Corte car/ini quindici di pena, che doveranno dirider~i con l'Accusatore,

Caput 81 PER QUELLJ CHE AMMAZZUCUANO, O MA CELLA NO IL LINO DENI'RO L'HABITA TO.

Item, è stato stabilito, er ordinato, ut supra, che ntuna persona ~cli detta terra ardtvca di mazzuccare, o macerolan? lino o c'anapa, dentro /'habitato di cletta Università, e i suoi casa/i sotto pena di car/ini due da applitarvi alla Clirte, quale debbia subiro ordin{te che detto lino o canapa si caccia fuore /'habùato.

Caput 82 CHE iL VK'INO FOSSI ACCUSARE IL CAPITOLO DI DE/TA TERRA,

Item, è stato stabilito, ci ordinato, ut supra, che li forastieri delle Terre Convicine qua/i barverranno stabili in tenimento di detta Terra, vo/codri accusare qualche Citadino della medesima per causa di danno subito, commesso in detti stabili, la pena di detta accusa sia secondo il capitolo della Patria de/Ùlccu.satore. purchè quel/a sia meno del t'apitolo di detta terra di Coreno, ed essendo più debba attendere al Capitolo secondo gè 'altri Citadini di detta Terra.

Caput 83 PER QUELLI CHE FANNO A CICCLI CON RETI, O LACrIOLE, NEL ALTRI POSSESSIONI,

Item- i stato stohlito, et ordinato, ut saprei, che nessuno arttvebi andare a c-ac.c.ta con reti o selluli' nel altrui posse{sù}ni arborate con arbori frutti'èri coltivati, e di cura tenute, senza licenza. o rok)nt.à del Padrone, sotto pena di carlini quattro per ciaschedutta volta. che se ne farrà il contrano di applicari detta pena a henefcic> dc/lo ('0,.te di detta Terra.

47

Caput 84 PER QUELLi CIE RUBANO L'ARATRO, SCALA OD MANCHANO.

Item, è stato stabilito, et ordinato, ut supra, che nessuno ardischi pigliare l'aratro, scala o Mancano, od a/tro stromento pertinente a//o agricoltore dal altrui possessioni, e territori senza licenza del Padrone, e chi ne farrà il contrario paghi di pena canini cinque per l'aratro e per l'una o l'a/tra cosa espressa c'ar/mi due per ogni volta, da applicarsi alla Cort~ purché l'aratro, o altro stromento suddetto siano ritornati nel loco, dovefurono to (ti nel medesimo giorno, ma se non ritorneranno nel medesimo giorno, nel pristino loco non SO/O siano tenuti al/a pena suddetta a beneficio del/a Corte, ma anche al/i danni, et interessi a beneficio del querelante, qua/e perdendo la giornata per dffetto di detto ordegno rubato, debbia restorne integrato dal accusato.

Caput 85 PER QUELLI CHE ME TONO HER BA VELLI SEMINA Ti

Item, è stato stabilito, er ordinato, ut supra, che nessuno possi metere herba ne/li territorir seminali senza licenza del padrone di detto seminato sotto pena di uno carlino, e debbia restituire l'herba metuta, e emendare il danno, eccito però se sia lavoratore de/t, stesso territorio.

Caput 86 PER QUELLI CHE ME TONO MERBE NELLE DIFESE PENALI USI TA TI E INGHIFFÀ TI

Item, è stato stabilito, ci ordinato che nessuno ardischi di metere herba de//e difese inghiffate, od siano fèna/i usitati, e chi ne farrà il contrario paghi per ogni vo/ta car/ini due di pena, e l'emendo del danno, nè vi si possono mettere gi anima/i sotto pena di carùni quattro per ogni Anima/e grosso a tenore dell'altro Capito/o, e sempre l'emenda del danno.

Caput 87           POSSA IL GO [HER BA ALLI PANTANI.

Item, perché lc pantone, e difese, dove si ./a tì fieno, sono assai necessarie per poter  
mantenere le bestie da soma per poter travagliare e nel tempo dell 'herb e, alcuni non ca-  
vano per soddisfare a bn> appetiti principah a far l'herba e benchè ci siano li suddetti  
Capito/i di poter/i accusare, pure ci vanno di notte occultamente, e li padroni non ne

possono aver notizia per poterli accusare, e c'osi li danni si moltiplicano. pertanto è stabilito, che oltre il suddetto Capito/o di porsi a quere/a di parte, possi atyche il Governatore che sarà procedere ex officio contro quel/i che facessero herba di pantano.. seu difesa, efar/í costare dove hannc'fatto detta herba, opure trovando alcuno pantano ]alciaio contro la volontà del padrone, si ponerà detta herba in paraggio, e simi/tudine, o pure in qualunque modo di costare che ./ò.5se fatta detta herba 0//C poniana, o d~ésas paghi di pena carIni venti, ma se il pantano difesa fosse stato rotto da altri, paghi carlini dieci, per metà a//a Corte e l'o/tra metà al/a parte.

#### Caput 88 PER QUELLI CHE PIANTANO CAULI, ETAGLI

Item, è stato -stabilito, et ordinato. che ogni uno di detta Terra. e i suoi casali sia tenuto e debbio piantare o far piantare li loro horti, o possessioni o in quel/e degli altri, che terranno a personale uno centenaro di agli, e quattro centenara di .Thglie, seu Cauli, e chi ne.farrà il contrario paghi uno carlino di pena, metà al/a Corte, e metà a chi I/trrà la spia,

48

#### Caput 89 PER QUELLI CHE VENDEMLANO L'UVA NEL 1tIESE DI AGOSTO.

Item, è stato stabilito, et ordinato, ut supra, che nessuno di detta Univer~ità ardù'chi, nè presuma di vendemmiare uva dentro il mese di Agosto, se non tanto quanto vi possa fare due barili di vino de//ura vendemmiata, per uso e comodo del/a sua casa, e chi ne •I/trrà il contrario paghi di pena car/ini sette e mezzo per ogni vo/ta.

#### Caput 90 PER QUELLI CILE TAULIANO ARBORI E SIEPE L'ICIVO L'A US£V?t.

Item, è stato stabilito, ci ordinato, ut supra, che qualvivoglia pervona di detta £Tnivesrità, tanto buono quana> -timbia, e di quLvivogha stato, grado e conditione, che tenerà territori vicino e confinante con /tAusente, debbia ogni anno co/pare, e! espurgare /orlo di detto A usente da//a stta parte per quanto confina detto territorio, acciò quel/o resti netto, e l'acqua di esso babbia libro il corso, e non ne faccia danno, ci inondatione, e conqitassan, gh altri territorii, e se quc'heduno non potesse far questo per causa di povertà, sia obligato a//tr!> il suo vicino, e di quesn> a.flùre ne babbiano la cura due huoniini probi, e da bene di detta Univerità eligendi dal Gi,ernau>re di detta Terra, e se quacheduno~farra' il contrarit> paghi di pena sette c'a rlin i, e mezza di pena, de quali la n'età a detta Corte, e i 'altra metà a detti Iruomini, che possono procedere ey officio in detti al/tn.

#### Caput 91 SI TRATTA IL VICLVO SECONDO IL MEDESLMO TRATTA.

Item, è stato stabilito, ci ordinato, ut supra, che quando ne/I" Ville, terre o Castelli C'anvte,nt. o che non siano vic'ini, nelle quali si suo/ .1/tYe qualc'he Foro, se li buomini, e persone di detta Terra capiteranno.se u anderanno a//e dette terre o Caste//i, e li Custodi del Foro de/le medesime pig/ù>ranno a/li Cittadini di Coreno qualche cosa, o denaro,s ia leciti anche a quelli, che costodiranno il Foro di detta terra di C'oreno di trattare dello stesso modo qitelli, che trattarono a h>n> nelle loro terre, ad aequalitatem -vervandain.

#### Caput 92 DELLA ALINUI'ENZIOÀE DEL ILVO, SL'U C.tANAPA,

Item, è vuta> stabilito, cc ordinau., ut supra, che nùvsuno di de/ta terra ardisca di ponere il lino. o canapa a maturare avtra il termine che sta espresso nel presente Capitolo, se non sarrà passata la festa di San Pietro Apnvu>k1 e chi ne j/trrà il contrario paghi di pena quattro carù'ni ogni volta.

#### Caput 93 QUELLI CHE BUTTANO GLI ANIMALI AIORTI FUOR LE MURA DI DETTA

## TERRA.

Item, è stato stabilito, et ordinato, ut supra, che qualsivoglia persona butterà cadaveri di qualsivoglia sorte di Animali morti, debbia quelli portare lontano. da dove si hahita. cjtmeno quaranta passi, acciocché ilpuzzore di quel/i non in/ètti l'aria: e.//tcendosi il contrario, il Padrone di quel/i paghi per ogni volta c'ar/in i quindici di pena alla C'o rte, la qua/e in questo caso debbea procedere ev offii'io nell'esigere detta pena, o far c'osi eseguire.

49

### Caput 94 CHE LI NIOLINARJ DEBBIANO TENERE LA AIISURA GIUSTA.

Item, è stato stabilito. c'be quelle per/2ne, quali terranno li Ala/mi, debbiano in quelli tenere la misura giusta per /0 mo/inazione, sea mo/inezia, quale debbia essere di ventiquattro a ramo/o di grano, e la misura sia giustificata e segnata, seu marcata c'al segno, di cui si serve detta Università, er in questo debbiana vigilare, er essere tenuti li Grassieri che pro tempore sarranno e se alcuno fa rrà il contrario, paghi di pena canini quindà'i per metà alla Corte e metà a detti Grassieri ca/farsi ./àre /0 misura giusta.

### Capur 95 CHE LI PORCI SI DEBIANO TENERE CHI Usi.

Item, è stak> stabilito, ur supra, che non sia persona alcuna di detta Terra. che prc~ama di tenere li porci sciolti, a seapuli senza guardia per le strade, e piazze di detta Terra, sorta pena di grana cinque per ogni anima/e, eccetto però li porci de/li Chianchier seu niacellari, quaù' non siano tenuti a pena.. ma solamente 0/ danno se lo,/àrranno.

### Caput 96 PER QUELLI CIE £4RRANNO COSTI TUI I'i .4 FA RE' LE GU4RDIE IN DETTA TERRA DI NOTTE', O Dì GIORNO

Item, è stata stabilito, ut supra, che qualsivoglia persona destinata a ./àre la guardia tanto di giorno quanto di notte per qualche ajlàre di detta Terra. debbia fare secondo li sarra ordinato, e maneanda.~i, paghi grani c'inque di pena, ma nelle cause urgenti la detta pena sia ad arbitrio de/la Corte d'imponeria, ed esiger/a contm quelli ai quali sarrà impù~ta e trasgrediranno.

### Capur 97 PER QUELLI CHE' RUBBANO PA LI, STIPI?? E LEGNI DI OLI VE.

Item, è stato stabilito, ut sopra. che non sia persona alcuna di detta Università che presumi pigliare pali secchi. sripeti. ./èrc.ine e legna d'olive. e portarle nelle loro c'ase. o che pigliano al/e possessioni proprie, c'da/iene senza la lic'enza dc/li Giudici di detta Terra, e chi ne,/àrrà il c'ontrario. paghi due rari al/a Carte.

### Capur 98 PER QUELLI (I/E RUBBANO FRUTTI O ROBBE NELL'IIORTI

Item, è stato stabilito, ut supra, che quat~ivoglia persona che nibberà frutti. e verdunie ne/li horti, paghi di pena canini cinque. per metà al/a ('arte, e metà all 'Accusatore, e sempre si emendo il danno, e/te si creda a//'Acc'usatore addetto c'an suo giuramento, senza testimoni, quando non passino aversi, non ostante l'altra ('apitoù> di grana c'inque come 'ntnttno.

### Capur 99 PER QUELLI, CHE RUBBANO OLIVE. FICO. UVA. GLIANDRE. PERA, 'AGLI

Irein. è stata stabilito. ci ordinato, per detta Unit,er~'ità, che qualvivoglia persona tanta huono. quattro ./èm inc. che sarrà ritrovato a rubbare •tic'O~ O/~VC~ gliandre. pera, mela. agli, ed a/tra sarte di ./r' urti senza licenza de/padrone, se sarrà di giorno, cli piglierà da terra paghi di pena uno c'orlino, pure/tè non sia ritrovata con panaro, canestro, o altra vaso. 'no essendo ritrovate con qualche vaso, a sac'c'c>. paghi di pena per ogni vo/ta sette canini. e mezza, purché sia di giorno, di notte il doppio; e se dctte robbe si nibbassero nel/i Itorti in tempo di notte. o pure /C verdume, e rabba in essi esistettri ancite si paga detta pena se sarrà di giorno si paghi la pena di c'ar/in cinque, a tenc'rc dell 'altro c'api-

ra/ct in retro 98.  
50

#### Caput 104 PER LA CONFERMA DELLE SUCCESSIONI HA UTE DA 8,£ PADRONE

Item supplicano V E. si degni confirmare tutti li Capito/i, statuti, e Consuetudù2i per loro usate usque ad presentem diem, e così ancora circa lo pagare di pena di doppio, abolizione, o contumacia. Placer,

#### Caput 105 PER LA CARNE

Item supplicano V E. come in detta Terra spesse vo/te si patù'ce di carne, prevedendo il difetto dell 'Affittatore, che la vo/e fare quando gli pare e piace e li Cittadini non possono ha ver il loro comodo, e perciò farli gratia ordinare che /l sindaci debbiano fare di obbligare detto affittatore a fare la carne due volte la settimana di quelle carni che .50- no solite secondo il tempo, e mancando non SO/O si possa esigere la pena da quel/i ma esser lecito a Cùadini di unirsi efar tagliare qualche pezzo d'animale à', v..5 per loro comodo senza che l'affittatore possa impedir/o. Placet,

#### Capur 106 PER LI DANNI DATI

Item, supplichiamo l< E. che li Governatori e iviastrodatti hanno abusato di procedere crimina/mente ne/le cause di danni dati, contro la forma de/le presenti Capitulationi, er interesse dei suoi Vassagli, et anche di V, E., mentre in ipsa maniera si toglie la pena capitulata, che spetta alla sua Corte, per la qua/e bastaria secondo la forma di detti Capùoli il giuramento SO/O del/a parte di uno testimone, e per via di dette querele, si ricerca piena e legitima prova alla quale non si arriva per difetto di Iestimont o altrimenti, e perciò non altro, che introduzione, e maniera di aprir le borse a detti Governatori e Mastrodatti per li quali fa mo/to bene, che non si provino e che cx deductis li querelati si assolvino, pigliandosi i diritti seu indiritti di loro decreti ed atti. Si supplica perciò V. E. a voler levare detto abuso, et occasione di fraude, et indebita vessatione ordinando che in detta materia di danni dati non si proceda per via di quercia, ut supra, ma civilmente, servata la forma de//i Capito/i di detta Università o pcrchè da medesimi Governatori e Mastrodatti hanno introdotto di farsi cedere, e rinunciare all'Accusatore, e querelanti loro, contro ogni dovere (v.v.) non con venendo estro quere detta parte da loro sudditi, li quali per reverenziale pi'l che di buona voglia, vi s'inducono a suggestione dei detti Ofk'iali.

52

#### Caput 100 PER QUELLI CHE TAGLIANO ARBORi FRUTTIFERi VERDI O SECCHI PER FARE LEGNI.

Ilcm, è stato stabilito, et ordinato, per detta Univercità che nessuno ardischi di tagliare arbon'fruttifon' verdt o secchi, tanto per causa di I/to legna, quanto per qualsivoglia altra causa, nè pigliar stipeti dal altrui arbor nè da qualsiasi parte, che si ritrovassoro, ne le saramenta, senza licenza del Padrone, nè pali del/e siepi, dovunque sui e poste, sotto pena di carlini duo per ciascheduno in ciascheduna vo/ta, ma se taglierà arbori fruttqèri, si paghi di pena canini quattro, e sempre s'intenda /'cmenda del danno, e se il padrone accuserà più vo/te, il dannificato non possa eccedere la pena di c'a nini quindici, ma se alcuno taglierà arbon'fi'uttifert per invtdia o dispreggio,si riserba detta pena alle dkposizioni della legge.

#### Caput 101 PER QUELLI CHE SARANNO PAREVII SINO AL 3' GRADO DEBBIANO COMPROMET'IERE LA CAUSA.

Item, è stato stabilito, or ordinato, ut supra, che accadendo lite Civile fra consaguinei sino al 3.' grado, e volendo uno di essa parto c'ompromettere In mano di qualche Arbitro la causa della dt.'èrenza, o che siano per t'ausa di legge., o di fatto, o vero di voce tantum, che in tal caso il Afltgntfico Governatore, che in quello tempo sarrà, possi e voglia co.Qringore l'altro litigante anche con carcerarlo, in c'aso che Jèsse renitente ad ac'cettare detto compromesso ed arbùrato, e non potendo carcerarlo li possa imporre ,lèrmidabili pene di osigervi irremissibilmente dal contraveniente, che dovrà compromettere detta causa, e sofors'e uno dei predetti litiganti vorrà, o domanderà, t'he la sua causa si vada per detto Governatore summariamonto ci ogni semplicità e di piano riguardandosi la so/a verità del .l/tuo allegando errore qua/t'ho ragionevole causa, t'per

eccitare le spese, o qua/t'ho, o qualche altro ominenh> errore, o pericolo, all 'hora or in questo caso il suddetto Governatore possa nel medesimo modo t'ostringore quello c'ho ricusorà lo covo predette ad accettare un proc'odere in ta/i c'asi nel modo suddetto, o! osp rosso,

#### Caput 102 DELLI PAGAMENTI DELLI MORTORH PER LI RETJOR! DELLE CHIESI'.

Itoni, è starci stabilito et ordinato, ut supra, che per levar l'errore, e l'inc'onvenù'nte che per il passa/ti' o per l'avvenire potesse accaderc; c'ho qualsivoglia persona quale verrà a morte, l'A rc'iprete, L'conomi, o Abate, t'ho baveranno Parrocchie in questa Terra, non possono esigere per li mortorii Più di c'a rlini dodic'i, c.'toè per la ~bs.vtt~ t'a rlini quattro per seppellirci, grana dieci per la c'era, e rari uno per la franza, e questo s'intendo per quelli che morissero in età st>pra di sette anni, e quelli, c'hè haverà meno di detta età pagano grana dodet'i, e mezzo, però se alcuno volesse, o disponesse in Testamento che più Jc'isso paga/o per la sua morte ed a chi prete volesse lasciare, otiam quelli che Jufsero di Piaranza, pagano le raggion o diritti di es,sa tiaranza, o non siano tenuti pagar la 'lb ssa,

#### Caput 103 PER QUELLI CHE POSSEDONO STA BILI IN ALIENA GIURISDITONE,

Item supplicano t'E, V acciò si degni far/i gratia, che quelli Citadini, quali haveranno po.~ sessioni nelle terre convicine, 0/ contribuiscono a/pagamento dei Ftscalt per li Citadini di quelle, non siano tenuti a pagare a dotto terre, altra fida stantino detti pagamenti. Placcì,